



OR.S.A. Trasporti

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

Autoferro - T.P.L.

SEGRETERIA NAZIONALE

Web: www.sindacatoorsa.it

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937
Email PEC: sn.autoferrotpl@pec.it - Email: sn.autoferrotpl@sindacatoorsa.it

Prot. n° Sn/032/2019/Autoferro-TPL

Roma, 11 Aprile 2019

- Al Ministero del Lavoro
- c.a. On. Dott. Luigi Di Maio
dimaio_luigi@camera.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
- Al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture
- c.a. Dott. Danilo Toninelli
toninelli_d@camera.it
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
- Al Presidente dell'INPS
- c.a. Pasquale Tridico
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

via e-mail

OGGETTO: ripristino e integrazione riforma requisiti lavori usuranti e gravosi.

In riferimento al decreto pensioni 2019 ai lavoratori che svolgono mansioni gravose, è stato previsto la sospensione dell'adeguamento di vita, voluto dalla legge Fornero. Tale stop di 5 mesi interessa sia il requisito per età previsto per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata.

In pratica, i lavoratori che svolgono mansioni gravose e usuranti, potranno fino al 31 dicembre 2020, continuare ad uscire dal lavoro e accedere alla pensione anticipata con i seguenti requisiti.

Il blocco dei 5 mesi sarà attuato soltanto per due misure e non a tutte le pensioni, per tutte le altre l'aumento resta in vigore e così per accedere alla pensione di vecchiaia, saranno necessari 67 anni di età.

Riguardo al personale viaggiante (ex fondo autoferrotranvieri) addetto ai pubblici servizi di trasporto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'articolo 4 del regolamento di armonizzazione ha previsto la sostituzione, dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, nelle successive modificazioni, delle parole: "ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" con le seguenti: "al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio".

Si tratta di una variazione molto importante che ha inciso decisamente sull'aumento dell'età anagrafica per avere accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

In tal riguardo il decreto pensione 2019 per il personale viaggiante non ha previsto "nulla" e peggiora le condizioni a chi intende utilizzare il Dlgs n.503 del 30.12. 1992 non prevedendo il blocco dei 5 mesi,

malgrado ciò gli uomini e le donne all'età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica e siano stati riconosciuti idonei al rinnovo del titolo abilitante.

Dal 1° gennaio 2018 alle 11 mansioni gravose già riconosciute se ne sono aggiunte altre **4**, quali:

- operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca;
- i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti ai lavori ad alte temperature.

In totale le categorie dei lavoratori gravosi diventano 15 e per ognuno di questi è stata fornita una lista di mansioni e requisiti specifici.

Ancora una volta il personale "macchinista metropolitano" che conduce locomotori ferroviari, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e "il conducente dei tram e filobus" sono esclusi malgrado svolgono mansioni nel trasporto pubblico locale.

Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dispone particolari condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti fra i quali sono ricompresi, in relazione al settore del trasporto pubblico di passeggeri, i dipendenti che svolgono le mansioni di "conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo" (cfr. art. 1, comma 1, lett. d)).

Con una interpretazione "restrittiva" è stato ritenuto dalle amministrazioni competenti che la norma sopra richiamata si riferisce ai soli "veicoli su strada" e quindi che riguardi i soli "conducenti di autobus" anche se manca nella legge una specifica in tal senso in quanto per "veicolo" si intende comunemente solo in "mezzo di trasporto".

Si rileva inoltre che nella stessa posizione classificatoria e cioè la 7.4.4.4.0 la nomenclatura delle professioni dell'ISTAT inserisce oltre che il "conducente di autobus" anche quello di tram, di metropolitana e di filobus che conducono veicoli a guida vincolata, i quali pertanto, secondo l'INPS, sono da escludere dal personale che svolge mansioni usuranti.

Tale interpretazione non sembra trovare fondamento nel testo legislativo e oltretutto è smentita dalla circostanza che per chi è addetto alla guida di tranvie o filovie è richiesta la stessa patente di tipo "D" e la carta di qualificazione del conducente (CQC) come per i conducenti degli autobus, seppure integrata da uno specifico certificato di idoneità.

A causa dell'esclusione dalla categoria dei lavoratori usuranti tali dipendenti non possono accedere alla pensione godendo dei benefici assicurati ai conducenti di autobus, che pure svolgono mansioni che per contenuto e per impegno psicofisico sono del tutto analoghe alle loro.

Tali benefici si possono riassumere nella possibilità di accedere alla pensione con un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età minima di 61 anni e 7 mesi, tenuto anche conto che i predetti requisiti sono congelati sino al 31 dicembre 2026 in base all'art. 1, comma 206, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Un ulteriore vantaggio, seppure in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, è stato offerto ai lavoratori usuranti che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi ed è quello di poter accedere, ove più favorevole, sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata alle stesse condizioni del 2018, senza che quindi abbia effetto sui rispettivi limiti di accesso l'adeguamento alla speranza di vita che diviene efficace dal 1° gennaio 2019 (+5 mesi) (art. 1, commi 147 – 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La situazione sopra rappresentata si è ulteriormente acuita con l'intervento legislativo sui cd. "lavoratori precoci" (art. 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) che dispone la possibilità per particolari classi di lavoratori che abbiano lavorato per almeno 12 mesi prima del compimento del 19° anno di età e

che risultino in possesso di contribuzione prima del 31 dicembre 1995, di accedere alla pensione con 41 anni di contributi, anziché i 42 anni e 10 mesi previsti nel 2018 per la pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica.

Una delle classi che può fruire di tale agevolazione sono i "lavoratori usuranti" ai quali per la stessa finalità sono stati affiancati gli addetti alle cd. "attività gravose".

Fra queste ultime, ai sensi del D.M. 5 febbraio 2018, con riferimento al settore del trasporto pubblico di viaggiatori, sono inseriti i conduttori di convogli ferroviari e relativo personale viaggiante (classificazione Istat: 7.4.1.1) ed i Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marittimi ed acque interne (classificazioni Istat: 7.4.5.1.0, 7.4.5.2.0 e 7.4.5.3.0).

Restano in modo singolare esclusi anche da quest'ultima disciplina legislativa di maggior favore proprio e soltanto i conducenti di tram, filobus e metropolitane, mentre vi rientrano gli autisti degli autobus in quanto ricompresi nei cd. lavori usuranti.

Si è quindi creata una situazione paradossale che vede i conduttori di tram, filobus e metropolitane esclusi, sulla base di una dubbia interpretazione, dall'accesso ad ogni agevolazione in materia di pensioni, pur riconosciuta ad altre categorie analoghe di lavoratori.

Si chiede pertanto di intervenire, preferibilmente per via regolamentare, al fine di chiarire che la lettera d), art. 1, comma 1, del D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 è da interpretare in modo conforme alla voce della Classificazione ISTAT delle professioni n. 7.4.2.2.0 e pertanto ricomprendendovi oltre agli addetti alla guida di autobus anche i conduttori di tranvie, filobus e metropolitane, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Inoltre si chiede di decretare ad integrazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, di inserire nelle professioni di cui all'allegato B della legge, ulteriormente specificate nell'allegato A, "i lavoratori appartenenti alla classificazioni Istat 7.4.2.2.0 Conducenti di autobus tram e metropolitane".



Segretario Nazionale OR.S.A. Autoferro-TPL

Giuseppe Taormina
Giuseppe Taormina